

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
52/2018/R/EEL

**MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DI
SISTEMA NON RISCOSSI E ALTRIMENTI NON RECUPERABILI,
APPLICABILE AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI
ENERGIA ELETTRICA**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

1 febbraio 2018

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'allora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel (di seguito deliberazione 109/2017/R/eel) per l'adozione di provvedimenti diretti a ottemperare le sentenze del Tar Lombardia del 31 gennaio 2017 nn. 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017. Nell'ambito di tale deliberazione sono stati prospettati meccanismi volti a riconoscere una necessaria compensazione degli eventuali crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema alle imprese distributrici e agli utenti del trasporto.

Con la deliberazione 50/2018/R/eel, facendo seguito al documento per la consultazione 3 agosto 2017, 597/2017/R/eel, l'Autorità ha disciplinato tale nuovo meccanismo di riconoscimento per le imprese distributrici e previsto che la sua applicazione decorra con riferimento agli importi maturati dal 1 gennaio 2016.

Con il presente documento per la consultazione si intende porre un ulteriore tassello per dare piena attuazione al procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/eel. Gli orientamenti espressi, riprodotti come schema di deliberazione, riportano quindi le condizioni e le modalità da applicare per il riconoscimento agli utenti del trasporto degli oneri di sistema altrimenti non recuperabili che gli stessi risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro e non oltre il 26 febbraio 2018**.*

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il/i file contenente/i le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia
Unità Efficienza nel consumo
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.351/608
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati-retail@arera.it
sito internet: www.arera.it

Introduzione

Il presente schema di articolato e le relative note esplicative illustrano il meccanismo di riconoscimento dei crediti derivanti dagli oneri di sistema sebbene, versati ma altrimenti non recuperabili, cui potranno aver accesso gli utenti del servizio di trasporto. In particolare:

- *l'Articolo 1 riporta le definizioni applicate;*
- *l'Articolo 2 reca le condizioni di accesso al meccanismo di reintegrazione, l'Articolazione del meccanismo e l'individuazione degli oneri e dei crediti ammessi;*
- *l'Articolo 3 reca le disposizioni funzionali all'espletamento del meccanismo.*

I criteri generali adottati per la definizione del meccanismo di reintegrazione in parola prevedono di:

1. *ammettere gli utenti del trasporto che operano sul mercato libero, ivi inclusi gli esercenti il servizio di salvaguardia con riferimento al periodo di esercizio che decorre dal 2019, e per i quali:*
 - a. *il contratto di trasporto con il distributore non risulti essere stato risolto;*
 - b. *che siano ottemperanti agli obblighi di pagamento delle fatture di trasporto ai sensi del TIT e del codice di rete tipo, approvato ai sensi della deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;*
 - c. *ne facciano richiesta (partecipazione facoltativa);*
2. *consentire, al fine di minimizzare l'onerosità derivante dalle reintegrazioni, la messa in atto di tutte le azioni finalizzate a un'efficiente gestione del credito da parte degli utenti del trasporto.*

Conseguentemente la procedura è stata prevista con una istanza annuale alla partecipazione ed è articolata in due sessioni di liquidazione temporalmente distinte (sessione di anticipo e sessione di aggiornamento).

Le disposizioni funzionali all'espletamento del meccanismo stabiliscono invece le modalità per la determinazione e la liquidazione dell'ammontare da riconoscere da parte di CSEA, nonché per eventuali verifiche che la medesima CSEA condurrà per accertare la veridicità della documentazione prodotta per l'accesso al meccanismo.

Analogamente a quanto previsto nella deliberazione 50/2018/R/eel in coerenza a quanto disciplinato nella deliberazione 109/2017/R/eel, si intende prevedere che il meccanismo si applichi con riferimento a crediti maturati dagli utenti del trasporto a partire dal 1 gennaio 2016. E' prospettato inoltre che la prima sessione di applicazione del meccanismo sia espletata nel corso del 2019. Tale tempistica tiene conto principalmente dell'esigenza di CSEA di effettuare tutte le attività necessarie per l'implementazione del meccanismo.

Con riferimento agli utenti del trasporto con verificate gravi situazioni di morosità del

parco clienti, si intende altresì prevedere, nel corso dell'anno corrente, una sessione straordinaria e speciale, cui tali soggetti potranno accedere.

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel come successivamente integrato e modificato, al TIT, TIUC e al TIMOE, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- “**periodo di riferimento**” è il periodo in relazione al quale viene presentata istanza di partecipazione al meccanismo di riconoscimento e determinato l'ammontare di riconoscimento;
 - “**utente partecipante**” è l'utente del trasporto che opera nel mercato libero, diverso dall'esercente la salvaguardia, fatto salvo quanto indicato al comma 4.7 cui sono esposti in fattura gli oneri di sistema e che partecipa al meccanismo di riconoscimento di cui all'Articolo 2.

Articolo 2

Meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi relativi alle forniture di energia elettrica

- 2.1 Gli utenti del trasporto hanno la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi di cui al presente Articolo:
- a) presentando apposita istanza di partecipazione alla CSEA nei termini e con le modalità di cui all'Articolo 3;
 - b) con riferimento ai crediti relativi unicamente agli oneri di sistema esposti in fatture con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi alla presentazione dell'istanza di partecipazione e con competenza a partire dall'1 gennaio 2016.
- 2.2 Condizione necessaria per la partecipazione al meccanismo è che:
- a) l'istanza di partecipazione si riferisca a tutti i crediti vantati dall'utente del trasporto relativi agli oneri di sistema esposti nelle fatture di cui al comma 2.1, lettera b) afferenti al periodo di riferimento dell'istanza di partecipazione;
 - b) alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, i contratti di trasporto in relazione ai quali l'utente ha versato gli oneri generali non riscossi non siano stati risolti per inadempimento dell'utente medesimo.
- 2.3 Ciascun utente del trasporto *i*-esimo che presenta istanza ha diritto a ricevere dalla CSEA:

- a) nella prima sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento, di cui al comma 3.2, un anticipo dell'ammontare di riconoscimento, ARV_i , determinato ai sensi del comma 2.4, al netto degli importi già liquidati ai sensi dell'Articolo 4;
- b) nella successiva sessione di aggiornamento dell'istanza di partecipazione, di cui al comma 3.3, un ammontare di riconoscimento pari agli oneri ammessi al meccanismo di riconoscimento, $O_{UdT,i}^{AMM}$, determinato ai sensi del comma 2.6, al netto dell'anticipo, ARV_i , di cui alla precedente lettera a).

2.4 L'anticipo dell'ammontare di riconoscimento, ARV_i , è determinato in base alla seguente formula:

$$ARV_i = \sigma_i * O_{UdT,i}^{AMM}$$

dove:

- σ_i è il coefficiente di riconoscimento degli oneri di sistema calcolato secondo quanto specificato al comma 2.5;
- $O_{UdT,i}^{AMM}$ sono gli oneri ammessi al meccanismo di riconoscimento per l' i -esimo utente, determinati ai sensi del comma 2.6.

2.5 Il coefficiente di riconoscimento degli oneri di sistema σ_i è pari a:

$$\sigma_i = \begin{cases} 1 & \text{se } \delta_i < 0,75 \\ 1,3 - 0,4 * \delta_i & \text{se } 0,75 \leq \delta_i < 1,25 \\ 0,8 & \text{se } \delta_i \geq 1,25 \end{cases}$$

con:

- δ_i è il parametro di confronto dell'efficienza nella gestione degli incassi propria dell'utente i -esimo con la generalità degli utenti partecipanti al meccanismo, fissato pari a:

$$\delta_i = \frac{O_{UdT,i}^{AMM} / Fatt_i}{\sum_i O_{UdT,i}^{AMM} / \sum_i Fatt_i};$$

- $Fatt_i$ è il totale degli oneri di sistema esposti nelle fatture afferenti al periodo di riferimento dell'istanza di partecipazione al momento dell'emissione delle stesse, relativo all' i -esimo utente partecipante.

2.6 Gli oneri ammessi $O_{UdT,i}^{AMM}$ sono fissati pari a:

$$O_{UdT,i}^{AMM} = ONR_i + O_{CCi} + 0,9 * O_{Li}$$

dove:

- ONR_i sono gli oneri di sistema non riscossi dall' i -esimo utente partecipante;
- O_{CCi} è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti dall'utente partecipante i -esimo per la cessione dei crediti relativi agli oneri di sistema, pari alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
- O_{Li} è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti successivamente all'emissione delle fatture, per le attività di recupero dei crediti relativi agli oneri di sistema. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere maggiore del 5% degli ONR_i .

2.7 Ai fini della determinazione dell'ammontare $O_{UdT,i}^{AMM}$ di cui al comma 2.6 e del totale degli oneri di sistema fatturati $Fatt_i$ di cui al comma 2.5 valgono le seguenti condizioni:

- a) sono considerate esclusivamente le fatture di cui al comma 2.1:
 - i. non già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità previsti dalla disciplina;
 - ii. per cui l'utente partecipante ha provveduto ad effettuare la tempestiva costituzione in mora e a richiedere:
 - 1) nei casi possibili, la sospensione della fornitura di energia elettrica ai sensi dell'Articolo 3 del TIMOE;
 - 2) con riferimento ai clienti non disalimentabili o qualora la disalimentazione non fosse imputabile alla responsabilità dell'impresa distributrice, ha provveduto a richiedere la risoluzione del relativo contratto di trasporto, ai sensi dell'Articolo 24 del TIMOE;
 - iii. per cui l'utente partecipante ha avviato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito con riferimento ai clienti finali sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi;
 - iv. relativi agli ultimi quattro mesi di fornitura nei casi in cui alla data di presentazione dell'istanza i clienti finali cui sono riferiti gli oneri di sistema oggetto del meccanismo non sono più titolari del punto di prelievo a seguito di voltura contrattuale o di disattivazione della fornitura;

- b) gli oneri di sistema fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, sono ammessi al meccanismo per la quota parte dell'importo rinunciato dall'utente partecipante, qualora l'importo incassato dall'utente medesimo in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli oneri di sistema indicati nelle fatture al cliente finale al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi al meccanismo per la quota parte oggetto di transazione fino al 50% degli oneri di sistema indicati nelle fatture al cliente finale al momento dell'emissione e per il 90% della quota residua oggetto di transazione;
- c) gli oneri per la cessione del credito sono riconosciuti qualora l'utente partecipante abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente, ovvero attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie e sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- d) il livello degli oneri di sistema non riscossi ONR_i risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali, non ancora incassati, e risulta valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente;
 - ii. degli importi oggetto di eventuali rateizzazioni per cui non sono ancora decorsi i termini di cui al comma 2.1, lettera b);
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'utente ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso;
 - vi. delle garanzie escusse.

2.8 Con riferimento alle fatture di cui al comma 2.1, utente che intende partecipare al meccanismo di riconoscimento è tenuto a registrare ed archiviare la documentazione attestante le condizioni di cui al comma 2.7.

Nota esplicativa 1

Con riferimento alle modalità di determinazione dell'ammontare da riconoscere, il meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi applicabile agli utenti del trasporto di energia elettrica è coerente con altre discipline della reintegrazione degli oneri della morosità già in essere (ad esempio per il servizio di salvaguardia, per i servizi di ultima istanza nel settore del gas e nei casi delle popolazioni colpite da eventi sismici). In via generale l'utente del trasporto è atteso operare una gestione efficiente e unitaria del

complesso delle voci del suo credito, ivi compresi gli oneri generali di sistema: pertanto il meccanismo di reintegro dei crediti degli oneri generali di sistema tiene conto favorevolmente del grado di efficienza in questa attività dell'operatore. L'incentivo a continuare a cercare di recuperare il credito è legato al fatto che il meccanismo è articolato come segue:

- per il primo riconoscimento a valle della presentazione dell'istanza, la percentuale di copertura degli oneri generali non incassati riconosciuta al singolo esercente la vendita dipende dal livello di efficienza nella gestione degli incassi di questi comparato con quello della generalità dei partecipanti al meccanismo;*
- successivamente al versamento da parte di CSEA avvenuto nell'ambito della prima sessione di riconoscimento, il veditore ha la possibilità di ridurre gli oneri finanziari che derivano dalla parte residuale non riconosciuta nell'anticipo, trattenendo gli importi riscossi dai clienti finali prima del completamento della restituzione che si perfezionerà nella sessione di aggiornamento.*

Si prevedono le medesime modalità di comparazione dei livelli di efficienza nella gestione degli incassi tra operatori già in essere in altre discipline della reintegrazione (ad esempio nel meccanismo previsto nei casi delle popolazioni colpite da eventi sismici, di cui alla deliberazione 252/2017/R/com).

A differenza delle altre discipline della reintegrazione, però, fornisce una copertura totale degli oneri della morosità afferenti agli oneri di sistema, da ottenere nell'ambito dell'ultima sessione del meccanismo (di aggiornamento). Ciò al fine di ottemperare alle sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, nn. 237, 238, 243, 244 secondo cui la disciplina del codice di rete tipo definita dall'Autorità non può porre in capo all'utente del trasporto il rischio connesso al mancato versamento degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali. L'incentivo che dovrebbe promuovere l'efficienza nel recupero del credito da parte dell'utente – che comunque (come chiarito dalle richiamate sentenze) resta per legge il soggetto tenuto alla riscossione degli oneri generali – opera a livello finanziario nelle modalità con le quali l'utente è ammesso alla sessione di anticipo.

***Q1.** Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione dell'ammontare di riconoscimento e del relativo anticipo? Indicarne le motivazioni.*

***Q2** Si ritiene correttamente individuata la procedura a doppia sessione per ciascun anno di presentazione delle istanze?*

Articolo 3

Disposizioni per la CSEA e il gestore del SII

- 3.1 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione del saldo degli ammontari di morosità ARV_i , per ciascun utente partecipante al meccanismo di riconoscimento.
- 3.2 Per ciascun periodo di riferimento, nella prima sessione di anticipo di applicazione del meccanismo:

- a) entro il 31 gennaio di ciascun anno a partire dal 2019, la CSEA pubblica i moduli per la presentazione dell'istanza di partecipazione di cui al comma 2.1;
- b) entro il 28 febbraio di ciascun anno a partire dal 2019, l'utente del trasporto che intende partecipare al meccanismo comunica alla CSEA le informazioni necessarie al calcolo degli oneri ammessi, $O_{UdT,i}^{AMM}$ e dell'anticipo dell'ammontare di riconoscimento, ARV_i , presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
- c) entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2019, la CSEA provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica l'anticipo dell'ammontare di riconoscimento, ARV_i , all'Autorità e a ciascun utente partecipante, per quanto di rispettivo interesse;
- d) entro il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019, la CSEA provvede a versare a utente partecipante l'anticipo dell'ammontare di riconoscimento, ARV_i , di cui alla precedente lettera c).

3.3 Nella sessione di aggiornamento di applicazione del meccanismo:

- a) entro la fine del secondo anno successivo il termine di cui al comma 3.2, lettera a), la CSEA pubblica i moduli relativi alle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli oneri ammessi, $O_{UdT,i}^{AMM}$ e dell'ammontare di riconoscimento di cui al comma 2.3, lettera b);
- b) entro la fine del secondo anno successivo il termine di cui al comma 3.2, lettera b), ciascun utente partecipante è tenuto a comunicare alla CSEA le variazioni di cui alla precedente lettera a), eventualmente registrate successivamente alla presentazione dell'istanza anche per la disponibilità di nuovi dati di misura;
- c) la CSEA provvede a:
 - i. aggiornare i valori degli oneri ammessi $O_{UdT,i}^{AMM}$ nonché degli altri importi di cui all'Articolo 2 e a determinare, per ciascun utente partecipante, l'ammontare di riconoscimento di cui al comma 2.3, lettera b), entro la fine del mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);
 - ii. versare l'eventuale somma spettante all'utente del trasporto o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla CSEA medesima, entro la fine del secondo mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b).

3.4 L'utente partecipante è tenuto a comunicare a CSEA, nei termini e secondo la modalità da questa stabilite, le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo dell'ammontare di riconoscimento di cui al comma 2.3, lettera b), eventualmente

intervenute in seguito alla sessione di aggiornamento del meccanismo di riconoscimento, di cui al comma 3.3, lettera b). In seguito a tale comunicazione, la CSEA provvede a:

- a) aggiornare le somme spettanti all'utente o alla CSEA medesima entro la fine del mese successivo;
 - b) versare l'eventuale somma spettante all'utente o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla CSEA medesima, entro la fine del secondo mese successivo.
- 3.5 Nel caso in cui l'utente partecipante non rispetti i termini di cui al comma 3.3, lettera b), e di cui al comma 3.4, lettera b), la CSEA provvede a calcolare gli ammontari di riconoscimento utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo a una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti all'utente del trasporto inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 3.6 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 3.5, l'utente invii i dati necessari al calcolo degli ammontari di morosità, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'utente, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 3.5;
 - b) sulla base dei dati inviati dall'esercente la vendita a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).
- 3.7 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA ai sensi del comma 3.3 non siano completati dagli utenti entro i termini previsti dal medesimo comma, l'utente riconosce alla CSEA un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
 - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 3.8 Nel caso in cui CSEA non versi le somme dovute agli utenti entro i termini previsti dai commi 3.2 e 3.3, la CSEA riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 3.9 Le istanze di partecipazione e le comunicazioni dell'utente partecipante di cui al presente Articolo:
- a) sono redatte secondo i modelli pubblicati dalla CSEA e presentate secondo le modalità dalla medesima stabilite;

- b) forniscono separata evidenza dei valori di ciascun importo di cui ai commi 2.5, 2.6 e 2.7 e delle rispettive variazioni;
 - c) forniscono separata evidenza degli $O_{UdT,i}^{AMM}$ relativi a clienti finali sottoposti a procedure concorsuali, allegando la documentazione attestante le attività di cui al comma 2.7, lettera a), punto iii., espletate in relazione a dette procedure;
 - d) sono accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00, attestante la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati e il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.1 e 2.7; nel caso di utenti del trasporto che non operino anche come controparti commerciali nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli oneri di sistema oggetto del meccanismo, tale dichiarazione attesta che la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati e il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.1 e 2.7 è verificata dall'utente, anche tramite la ricezione di una equivalente dichiarazione sostitutiva da parte della controparte commerciale dei suddetti clienti finali, accompagnata dall'elenco dei punti di prelievo serviti dalla relativa controparte commerciale nel periodo di riferimento;
 - e) sono accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati degli oneri di sistema rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC. Nei casi di cui al comma 27.5 del TIUC, la suddetta relazione è presentata dal legale rappresentate.
- 3.10 La CSEA verifica anche a campione la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'utente del trasporto partecipante ai sensi del presente provvedimento e con particolare riferimento, tra l'altro, a:
- a) la veridicità e alla correttezza degli importi di cui ai commi 2.5 e 2.6;
 - b) il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.1, 2.6, 2.7 e 2.8.
- 3.11 Nel caso di utenti del trasporto che non operino anche come controparti commerciali nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli oneri di sistema oggetto del meccanismo, l'insieme dei soggetti presso cui si effettuano le verifiche di cui al comma 3.10 ricomprende anche le controparti commerciali.
- 3.12 Il SII fornisce a CSEA le informazioni necessarie alle verifiche di cui al comma 3.10 e alle verifiche delle informazioni dichiarate dagli esercenti la vendita in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione.

- 3.13 I saldi del meccanismo di cui all'Articolo 2 sono posti in capo al "Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema", di cui all'Articolo 3 della 50/2018/R/eel).

Nota esplicativa 2

Con riferimento agli aspetti procedurali e alle tempistiche di svolgimento del meccanismo, coerentemente con le altre discipline della reintegrazione, il meccanismo prevede:

- *le medesime modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione;*
- *le medesime attività di verifica, elaborazione e versamento da parte di CSEA.*

Tuttavia, presenta alcune differenze volte a ridurre gli oneri gestionali del meccanismo a causa della potenziale elevata numerosità degli utenti del trasporto partecipanti.

Conseguentemente, la procedura di aggiornamento delle informazioni contenute nell'istanza di partecipazione è semplificata rispetto alle altre discipline della reintegrazione. Presenta infatti una sola sessione di aggiornamento, a due anni di distanza dalla prima.

Q4. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle tempistiche di versamento del meccanismo di riconoscimento? Indicarne le motivazioni.*

Articolo 4

Disposizioni finali e transitorie

- 4.1 In prima applicazione del meccanismo di riconoscimento, l'utente del trasporto ha la facoltà di richiedere a CSEA, in una sessione straordinaria, un ulteriore anticipo dell'ammontare di riconoscimento, presentando apposita istanza ai sensi del presente Articolo.
- 4.2 Sono ammessi alla sessione straordinaria gli utenti del trasporto che rispettino, ferma restando la conformità a quanto previsto al comma 2.2, la seguente condizione:

$$\frac{O_{UdT,i}^{AMM}}{Fatt_i} \geq 20\%$$

- 4.3 L'utente del trasporto che richiede l'ulteriore anticipo di cui al comma 4.1, è tenuto ad aggiornare l'istanza di partecipazione nell'ambito della successiva applicazione del meccanismo di cui al comma 3.2. In caso di mancato aggiornamento dell'istanza di partecipazione CSEA applica le disposizioni di cui al comma 3.5.
- 4.4 L'istanza di partecipazione alla sessione straordinaria di cui al precedente comma 4.1 è presentata:
- a) ai sensi del comma 3.9;
 - b) entro il 31 luglio 2018;

- c) in base ai moduli pubblicati da CSEA ai sensi del comma 4.3 ed è trasmessa all'Autorità.
- 4.5 CSEA pubblica i moduli per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla sessione straordinaria entro il 30 maggio 2018 ed effettua le attività di cui al comma 3.3, lettere c) e d) rispettivamente entro il 31 luglio 2018 e il 30 settembre 2018.
- 4.6 Il coefficiente di riconoscimento degli oneri di sistema σ_i è nell'ambito della sessione straordinaria fissato pari a 0,7.
- 4.7 Sono ammessi al meccanismo di riconoscimento gli esercenti la salvaguardia a partire dal periodo di esercizio del servizio successivo all'anno 2018.

Nota esplicativa 3

In prima applicazione del meccanismo, nei casi di utenti del trasporto con una esposizione circa gli oneri di sistema particolarmente grave, si intende istituire una sessione di anticipo straordinaria.

Nell'ambito di tale sessione, sono confermate le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione, mentre le modalità di calcolo dell'anticipo sono ulteriormente semplificate. Nell'ambito di tale sessione straordinaria viene infatti riconosciuto l'70% degli oneri ammessi $O_{UT,i}^{AMM}$ qualora per l'utente del trasporto, oltre alle condizioni di cui al comma 2.2, sia verificata la condizione di cui al comma 4.2 indicativa della situazione grave morosità del parco clienti.

***Q5** Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla sessione straordinaria di anticipo, alle relative condizioni di accesso, alle modalità di determinazione dell'anticipo e alle tempistiche della relativa procedura? Indicarne le motivazioni.*